Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, con il quale veniva costituito il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 6100 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1953, con il quale il contributo statale veniva elevato a L. 200.000, per anni quattro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a tutto l'esercizio 1955-56;

Riscontrata la opportunità di proseguire per altri cinque anni i lavori di rimboschimento dei terreni, come sopra indicati, confermando per un quinquennio il contributo dello Stato di L. 200.000 annue;

Vista la deliberazione 23 aprile 1956, dell'Amministrazione provinciale di Arezzo, approvata e resa esecutoria dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 giugno 1956, con la quale veniva approvata per anni cinque l'erogazione del contributo di L. 200.000 annue a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Arezzo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Arezzo, costituito con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2774, è confermato per anni cinque, a decorrere dal 1° gennaio 1957 fino al 31 dicembre 1961 con il contributo di L. 200.000 (duecentomila) annue, ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Arezzo.

Detto contributo annuo graverà per L. 100.000 sul cap. 75 della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, per L. 200.000 annue sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi sino all'esercizio finanziario 1960-61 e per L. 100.000 sul capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1956
Registro n. 2 Azienda foreste demaniali, foglio n. 82. — FIORE

(384)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1957

Scioglimento del Consiglio comunale di Manduria (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Manduria, costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da nove consiglieri delle correnti politiche di centro, da quattordici delle correnti politiche di sinistra e da sette di quelle di destra.

Si è venuta, in tal modo, a determinare, in seno all'organo suddetto, per la eterogeneità delle forze in esso rappresentate una situazione di profondi contrasti fra gli opposti gruppi, che, nonostante i ripetuti interventi e la formale diffida del prefetto, ha impedito la formazione di una volontà maggioritaria in ordine all'essenziale adempimento della elezione del sindaco, pregiudicando il regolare funzionamento della civica amministrazione.

Dopo due riunioni infruttuose, in data 14 e 21 giugno 1956, quel Consiglio comunale, convocato d'ufficio dal Prefetto di Taranto per la ripetizione della procedura di elezione delle cariche, era riuscito, invero, nella seconda delle due nuove adunanze, in data 8 agosto 1956, ad eleggere, in votazione di ballottaggio, il sindaco e la Giunta municipale.

Senonchè, prima ancora di entrare in funzione, il sindaco neo eletto rassegnava le dimissioni dalla carica, per la dichiarata impossibilità di amministrare con una Giunta risultata composta, in prevalenza, da elementi di opposta corrente politica. Tali dimissioni venivano accolte dal Consiglio nella seduta del 3 ottobre 1956, riaprendosi così, col problema della sostituzione, la crisi interna che sembrava, seppure faticosamente, superata.

Per la elezione del nuovo sindaco, il Consiglio comunale si riunì, in prima convocazione, il 4 ottobre 1956, ma nè in questa seduta, nè in quella del giorno successivo, in seconda convocazione, fu possibile adottare alcuna deliberazione, al riguardo, essendosi dovuto constatare la mancanza del *quorum* di presenti richiesto, in materia, dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Dopo l'esito del pari negativo di due ulteriori sedute, indette per il 13 e 21 dello stesso mese, il Prefetto di Taranto, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di quel preciso obbligo di legge, con decreto in data 27 ottobre 1956, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco con la esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto anche queste due sedute consiliari, fissate per il 5 e 7 novembre 1956, andarono deserte per mancanza di numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 12 novembre 1956 ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Manduria di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nella adunanza dell'11 dicembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Manduria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Carlo Santucci, funzionario di prefettura.

Roma, addì 8 gennaio 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Manduria (Taranto) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manduria (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Santucci, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(383)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1956.

Nomina di membri del Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1956-1960.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° febbraio 1952, con il quale venivano nominati i membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Considerato che per lo scaduto quadriennio si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detto Consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte, ai termini dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1956-1960, i signori:

dott. Alberto Campailla, direttore generale del naviglio; dott. Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo; dott. Giuseppe Mosti, direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti; dott. Giovanni Bazzuoli, direttore generale della pesca e del demanio marittimo; ten generale Alfonso Federici, ispettore generale delle capitanerie di porto; designati ai sensi dell'art. 2, punto 1, del sopraindicato decreto;

prof. Roberto Sandiford, consigliere di Stato;

capitano di vascello Giuseppe Pighini, rappresentante dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Ministero della difesa-Marina;

dott. Renzo Carrobio, Ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

dott. Federico Romano, direttore generale delle opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Giuseppe Gallo, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

ing. Sofocle Celli, capo servizio della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti;

dott. Giovanni Carapezza, direttore generale, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

prof. Antonio Lefebvre d'Ovidio de Clumières, professore di diritto della navigazione presso l'Università di Bari;

prof. Bruno Minoletti, professore di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione presso la Università di Genova;

ten. generale di porto in ausiliaria Giulio Ingianni, vice-presidente del Registro italiano navale;

generale genio navale in ausiliaria ing. Umberto Pugliese, presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale;

Costantino Simeone, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittimo;

prof. avv. Mario Scerni, rappresentante dell'armamento libero;

dott. Francesco Manzitti, rappresentante dell'armamento di linea;

cav. del lavoro Flavio Avezzano, rappresentante dell'armamento peschereccio;

dott. ing. Alberto Della Ragione, ingegnere navale;

prof. Franco Cozzo, costruttore navale;

Umberto Romagnoli, capitano marittimo;

Vincenzo Costa, macchinista navale;

Marino di Stefano, lavoratore dei porti;

Fulvio Danzi, marittimo di bassa forza;

rag. Ugo Fassio, assicuratore marittimo;

Davide Tonolo, spedizioniere marittimo;

Giacomo Clerici, agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti dell'ufficio di segreteria, in qualità di segretario il dott. Angelo Nerchia, ed in qualità di vice segretario il dott. Stefano Lauria, rispettivamente direttore di sezione e consigliere di seconda classe nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sui capitoli 21 e 25 dell'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1957
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 40. — CESARI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Sublacense porta ad Affile, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1955, n. 952, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Sublacense porta ad Affile;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2411;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla provinciale Sublacense porta ad Affile, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Il Ministro ROMITA

(287)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « della Martuccia » che dalla provinciale detta Braccio Sole arriva alla provinciale Prenestina per Fiuggi, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1955, n. 876, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « della Martuccia » che dalla provinciale detta Braccio Sole arriva alla provinciale Prenestina per Fiuggi,

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2377;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « della Martuccia » che dalla provinciale detta Braccio Sole arriva alla provinciale Prenestina per Fiuggi, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(288)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Formello porta all'innesto con la provinciale Sacrofano - Cassia, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1955, n. 877, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla piazza Donato Palmieri, nell'abitato di Formello, porta all'innesto con la provinciale Sacrofano-Cassia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2412;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla piazza Donato Palmieri, nell'abitato di Formello porta all'innesto con la provinciale Sacrofano-Cassia, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(291)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla statale n. 131 s'innesta alla provinciale Sorso - Li Pidriazzi, in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1956, n. 4441, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla statale n. 131 si innesta alla provinciale Sorso-Li Pidriazzi;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2393;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla statale n. 131 si innesta alla provinciale Sorso-Li Pidriazzi in provincia di Sassari è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(293)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Nomina del commissario della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, relativa alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani;

Decreta:

Il prof Umberto Chiappelli è nominato commissario della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani con il compito di provvedere agli adempimenti attribuiti a detto organo dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, in attesa della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento) di un mutuo di L. 12.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(364)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Conca Casale (Campobasso) di un mutuo di L. 540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(348)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Delia (Caltanissetta) di un mutuo di L. 6.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(349)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serra San Quirico (Ancona) di un mutuo di L. 2.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(358)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) di un mutuo di L. 4.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 137, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ostra Vetere (Ancona) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) di un mutuo di L. 18.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(352)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitetto (Bari) di un mutuo di L. 4.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(354)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un mutuo di L. 170.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(355)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) di un mutuo di L. 77.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(357)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 138, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Staffolo (Ancona) di un mutuo di L. 6.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona) di un mutuo di L. 17.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(362)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) di un mutuo di L. 45.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) di un mutuo di L. 23.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(365)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Del Bono Ugo fu Giovanni, già esercente in Firenze, via Ponte Vecchio, 2.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 267-FI.

(264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Umberto Virgili, nato a Gioia dei Marsi (L'Aquila) il 17 luglio 1924, ha dichiarato di averé smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dalla Università di Roma, in data 8 agosto 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(329)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 11 dicembre 1956, concernente il vincolo di notevole interesse pubblico delle aree sottostanti il piazzale Belvedere nel comune di Genova-Sampierdarena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956:
ove è detto « . aree soprastanti . »;
leggasi « . aree sottostanti ... ».

(373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 21 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torin	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,93	624,94	624,94	624,85	624,94	624,93	624,96	624,87	624,95
$ Can.	649,85	650 —	650 —	650,125	650 —	649,87	650,375	650 —	650 875	650 —
Fr. Sv. lib.	145,76	145,78	145,77	145,76	145,75	145,75	145,76	145,77	145,78	145,80
Kr. D.	90,76	90,76	90,78	90,79	90,77	90,77	90,78	90,76	90,80	90,75
Kr. N.	88,03	88,05	88,07	88,01	88,05	88,03	88,03	88,04	88,04	88,05
Kr. Sv.	121,40	121,40	121,40	121,35	121,45	121,41	121,35	121,39	121,39	121,35
Fol.	165,07	165,12	165,06	165,07	165,10	165,10	165,07	165,07	165,10	165,05
Fr. B.	12,535	12,535	12,54	12,53625	12,535	12,54	12,53375	12,535	12,53	12,53
Fr. Fr.	178,48	178,51	178,49	178,50	178,45	178,47	178,49	178,49	178,46	178,47
Fr. Sv. acc.	143,42	143,44	143,38	143,43	143,40	143,42	143,40	143,43	143,43	143,40
Lst.	1759,25	1760,75	1760,375	1760,375	1760 —	1759 —	1760,25	1759,625	1760,50	1760,50
Dm. occ.	149,84	149,84	149,84	149,84	149,80	149,84	149,84	149,84	149,82	149,82
Scell. Aust.	24,16	24,16	24,165	24,1625	24,14	24,15	24,15	14,155	24,16625	24,16

Media dei titoli del 21 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id. 3,50 % 1902	57,35
Id. 5 % 1935	87,175
Redimibile 3,50 % 1934	80,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,525
Id. 5 % 1936	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,935
1 Dollaro canadese	650,25
1 Franco svizzero lib.	145,76
1 Corona danese	90,785
1 Corona norvegese	88,02
1 Corona svedese	121,35
1 Fiorino olandese	165,07
1 Franco belga	12,535
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,415
1 Lira sterlina	1760,312
1 Marco germanico	149,84
1 Scell. aust.	24,156

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 1 del 2 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957, il corso del cambio, presso la Borsa di Roma, del Fr. Fr. deve intendersi rettificato in 178,54 anzichè 179,54, mentre nei cambi medi, pubblicati nello stesso bollettino e stessa *Gazzetta Ufficiale*, il Franco belga deve intendersi rettificato in 124,29 anzichè 12,489.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 14

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita L. 27.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7340 — Data: 15 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Basurto Antonio fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 375 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Guglielmi Michele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Guglielmi Michele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data: 17 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Consalvo Fiorentina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 41.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 10 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Longo Giuseppe fu Donato — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data 27 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Frasca Rocco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 19 — Capitale L. 95.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Pugliesi Manlio fu Francesco Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data 3 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Salvaterra Sinibaldo fu Celestino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	251957	Brando Vincenzo fu Silvio, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Id.	251958	Brando Felicia o Felicetta fu Silvio, maritata Pagliaro, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Cons. 3,50 % (1906)	806389	Congregazione di carità di Isernia (Campobasso) .	38,50
Rendita 5 % (1935)	99061	Russo Teresa fu Francesco Paolo, dom. a Bari . .	1.440 —
Id.	4645	Come sopra	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5637)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « Auxilia », con sede in Napoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1957, sono stati revocati gli amministratori della Società cooperativa di produzione e lavoro « Auxilia », con sede in Napoli, costituita con atto a rogito del notaio dott. Amedeo Sica, in data 19 settembre 1953, ed è stato nominato commissario il dott. Perna Carmine.

(178)

Scioglimento della Società cooperativa « A.C.L.I. » agricola ed edile di Pontinia, con sede in Pontinia, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1957, la Società cooperativa A.C.L.I. agricola ed edile di Pontinia, con sede in Pontinia, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Altieri il 4 gennaio 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(179)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 gennaio 1957, la Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone, costituita con atto del notaio dott. Alberto Pompili, in data 21 novembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(200)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 16.657.482 (lire sedicimilioniseicentocinquantasettemilaquattrocentottantadue), l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Capaccio (Salerno), di complessivi ettari 82.29.68, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste, in virtù del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3133 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(385)

Determinazione dell'indennità dovuta alla ditta Sili Alessandro di Francesco, per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309, in data 7 dicembre 1956, alla pag. 4444 al n. 16 d'ordine, colonna 10ª, in luogo di « 301.000 » leggasi « 300.000 ».

(405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso speciale per titoli fra i primi segretari di Legazione della carriera diplomatico-consolare per la promozione al grado di consigliere di Legazione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto fra i primi segretari di Legazione, che siano in possesso dei requisiti prescritti, un concorso speciale per titoli a sette posti di consigliere di Legazione.

Art. 2.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità di servizio;

b) la prolungata permanenza in sedi disagiate;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale, debbono essere presentate al capo dell'ufficio da cui gli interessati dipendono entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto comunicazione ufficiale del concorso stesso. I funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso organismi internazionali, inoltreranno, sempre entro il suddetto termine di dieci giorni, la domanda direttamente al Ministero, Direzione generale del personale.

I candidati dovranno indicare nella domanda dove devono esser fatte loro le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda dovranno essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del precedente art. 2.

Nella domanda stessa i candidati dovranno, ove ricorra il caso, indicare se rivestono la qualifica di ex combattente, o quella di invalido di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, o quella di orfano di guerra, nonchè specificare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato dal 23 marzo 1939. Qualora i documenti atti a dimostrare tali qualifiche e servizi non siano già in possesso della Direzione generale del personale, gli interessati dovranno provvedere ad esibirli.

Art. 4.

Le promozioni da attribuire in conseguenza del concorso bandito con il presente decreto saranno conferite alle condizioni previste dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

Art. 5.

Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non prenderanno parte al concorso speciale bandito con il presente decreto o che, partecipandovi, non conseguiranno l'idoneità, non potranno essere ammessi ad ulteriori concorsi speciali per titoli.

Art. 6.

Coloro che riporteranno l'idoneità nel concorso bandito con il presente decreto senza peraltro conseguire la promozione, avranno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi speciali per titoli in base alla votazione riportata.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta da un funzionario della carriera diplomatica-consolare in servizio o a riposo, di grado non inferiore ad Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, e sarà composta di un consigliere di Stato, del direttore generale del personale, o, in sua vece, di un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata, e di quattro funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata.

Segretario della Commissione sarà un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Legazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice disporrà di settanta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e di dieci punti per ciascuna delle categorie dei titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art. 2.

Per conseguire l'idoneità il funzionario dovrà riportare almeno cinquanta punti nella valutazione della qualità del servizio. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungeranno i punti di cui il candidato potrà eventualmente beneficiare in base ai titoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Registro n. 84 Esteri, foglio n. 119. — BAGNOLI

(399)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934 concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, ecc., e delle Commissioni giudicatrici di concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul trattamento globale definitivo degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di perito industriale Sezione chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale Ufficio stazioni sperimentali per l'industria entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risulteranno pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita (devono avere compiuto 18 anni e non oltrepassato i 32 anni) alla data di scadenza del termine utile della presentazione della domanda. Gli aspiranti che avranno superato tale limite dovranno indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento del predetto limite;

c) il domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) la dichiarazione di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione sperimentale;

e) l'elencazione dei titoli allegati, nonchè la dichiarazione di aver partecipato o meno a precedenti concorsi per la nomina a posti nello stesso ruolo e con quale esito;

f) la lingua straniera prescelta da sostenere nella prova orale: (francese, inglese o tedesca);

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione statale è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono essere altresì ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 119 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, gli impiegati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle accennate condizioni.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati

a) il diploma originale, o copia di esso autenticata dal notaio, di perito industriale Sezione chimica, richiesto per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del preside dell'Istituto tecnico industriale presso cui il candidato ha conseguito il titolo di studio, indicante i punti riportati negli esami delle singole materie, ove non risultino dal titolo di cui alla precedente lettera *a*);

c) tutti gli altri titoli e certificati di servizio che si ritiene opportuno presentare (tra questi saranno tenuti in particolare considerazione quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi attinenti ai combustibili);

d) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma del quale a sua volta dovrà essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo. Non è consentito, in luogo della fotografia la presentazione di altro documento.

Art. 5.

La graduatoria di merito è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Gli idonei sono tenuti a presentare,

pertanto, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'esito favorevole delle prove orali, a pena di decadenza, i titoli che concedono la preferenza, a pari merito, nella graduatoria stessa e quelli relativi a riserve di posti previste dalle leggi speciali per particolari categorie di cittadini. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale Ufficio stazioni sperimentali per l'industria nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data di notifica della comunicazione di invito, i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto i diciotto anni e non abbia oltrepassato il 32° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 37 anni

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i civili deportati o internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè per tutti coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Il limite di età è elevato a 40 anni;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

A coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati o vedovi alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Queste due ultime elevazioni si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a quarantaquattro anni

per le vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione, degli irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, dei caduti per servizio, dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio, nonchè in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e di azioni ad opera di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia.

Il limite massimo di età è altresì elevato a trentanove anni:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli viventi e computando tra essi i figli caduti in guerra, salvo anche nei loro confronti, l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni

per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio;

per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135);

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 376, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* di cui al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per i mutilati e invalidi per fatti di terrorismo ad opera delle bande slave.

Per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione superiore, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione superiore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o di impiegati dei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, (art. 4, primo comma, decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 263) nonchè nei confronti dei sottufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 18 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. — Certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. — Certificato su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7. — Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi); copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari. Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale della Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare, compete:

alla Direzione generale del personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa.

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

I candidati combattenti esibiranno, oltre la detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

I profughi assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o mediante la dichiarazione integrativa ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1949, n. 137 e della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero potranno provare la loro qualità anche mediante la esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 12 settembre 1952, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale hanno contratto l'invalidità, ed i loro figli soltanto quest'ultimo modello su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del padre.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi o categorie assimilate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno la notificazione o la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare.

I decorati di medaglia al valor militare o di croci di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e i provvisti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con o senza prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i documenti.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, produrranno solo copia dello stato di servizio amministrativo con marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, oltre un attestato dell'Amministrazione stessa comprovante se siano o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare o se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiori a quella di « buono ».

I candidati, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 5 un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato art. 5.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

del direttore della Stazione sperimentale per i combustibili;

di due docenti universitari di materie affini a quello per cui è bandito il presente concorso o di due insegnanti titolari di cattedra di Istituto tecnico industriale Sezione chimica;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a direttore di divisione.

La presidenza sarà assunta dal membro più elevato nella qualifica e a parità qualifica dal più anziano nella qualifica stessa.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 9.

Le prove si svolgeranno in Milano nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicate ai candidati e comunque non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata ai combustibili e di calcoli termochimici.

Prova pratica:

saggi di analisi quantitativa aventi rapporto con la valutazione dei combustibili.

Prova orale:

a) interrogazioni relative ad argomenti di tecnologie chimiche applicate ai combustibili;

b) discussione sui risultati della prova pratica;

c) traduzione riassuntiva dal francese o inglese o tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti tecnici.

Art. 10.

La Commissione procederà prima delle prove scritte e pratiche all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della Stazione sperimentale interessata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di ex combattenti mutilati o invalidi di guerra, si osserveranno le disposizioni del primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministero riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione se ne darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami circa le precedenze nella graduatoria, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, classificati dopo i vincitori del concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nella Stazione sperimentale di cui si tratta, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di vice perito analista in esperimento con l'assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di vice perito analista ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

I vincitori che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 39

(412)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per centoquarantacinque borse di studio a favore degli orfani e dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza.

E' bandito un concorso suppletivo per titoli per il conferimento, nell'anno scolastico 1956-57, di altre centoquarantacinque borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti statali di ruolo, distribuite come appresso:

Borse di studio riservate agli orfani

20 da L. 20.000 per le scuole elementari;

30 da L. 40.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;

45 da L. 65.000 per il ginnasio e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori.

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso, entro il 28 febbraio 1957.

Detto termine è improrogabile. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno per ciascuna di dette categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici, alla corrispondenza tra l'età e la classe frequentata ed alla condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio sempreché non ne sia stata conferita alcuna a seguito del concorso ordinario scaduto il 15 settembre 1956.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, su la conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima gode di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1956-57.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7), potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

Borse di studio riservate ai figli di iscritti in servizio attivo

50 da L. 65.000 per il ginnasio e il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori.

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1955-56, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, comprese le facoltative, con esclusione dell'educazione fisica e condotta).

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 28 febbraio 1957.

Detto termine è improrogabile. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intende seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno per ciascuna delle due categorie graduati fra loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici, alla corrispondenza tra l'età e la classe frequentata ed alla condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio semprechè non ne sia stata conferita alcuna a seguito del concorso ordinario scaduto il 15 settembre 1956.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 6) e 8), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 15 gennaio 1957

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(398)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso suppletivo per trecentocinquantacinque borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso suppletivo per il conferimento, dall'anno scolastico 1955-56, di trecentocinquantacinque borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della gestione istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

200 da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi della scuola media o delle scuole secondarie di avviamento professionale;

155 da L. 65.000 per gli iscritti ai corsi delle scuole medie superiori.

Per concorrere, ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 28 febbraio 1957, alla Direzione generale, via Flavia n. 93, Roma, o agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato;

2) certificato di nascita del concorrente;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'autorità scolastica con i risultati conseguiti dal concorrente alla fine dell'anno scolastico 1954-55;

5) certificato dell'autorità scolastica comprovante la regolare frequenza della classe alla quale il concorrente si è iscritto all'inizio dell'anno scolastico 1955-56;

6) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende il genitore del concorrente, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o non regolarmente documentate.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a cinque figli minori, per nuclei familiari oltre cinque figli potrà essere conferito un secondo beneficio.

Il concorso è esclusivamente per titoli ed i concorrenti saranno graduati fra loro in ragione di merito in base alla media dei voti riportata alla fine dell'anno scolastico 1954-55, alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata nonchè al carico familiare del salariato.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato in unica soluzione dopo l'espletamento del concorso.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine del corso di studi, per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 15 gennaio 1957

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(397)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ottantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ottantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 249);

Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1956, con il quale è stato modificato l'art. 5 del precitato decreto Ministeriale 12 maggio 1956;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ottantasette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici

Presidente

Col. GA.r.i. in s.p.e. Ilari Arturo.

Membri:

T col. GA.ri. in s.p.e. Scotti Marcello;
T col. GA.ri. in s.p.e. Pierantoni Aminta;
T. col. AA.rn. in s.p.e. Chiantia Tanrico;
Magg. GA.ri. in s.p.e. Gianaroli Giuseppe;
Magg. GA.ri. in s.p.e. Landi Alessandro;
Cap. GA.ri. in s.p.e. Macioce Ernesto;
Cap. GA.ri. in s.p.e. Radius Carlo.

Segretario senza voto:

Cap. AA.rs. in s.p.e. De Luca Sante.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1957
Registro n. 20 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 81. — RAPISARDA

(302)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Torino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 settembre 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso.

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento de concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Torino, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pazzaglia dott. Isidoro	punti	115,33	su 150
2.	Di Pierri dott. Michelangelo	»	115,26	»
3.	Broccoli dott. Geremia	»	114,36	»
4.	Carminelli dott. Etrusco	»	111,51	»
5.	Stecconi dott. Giovanni	»	110,89	»
6.	Lombardi dott. Edoardo	»	109,41	»
7.	Guidorizzi dott. Giuseppe	»	107,23	»
8.	Vannini dott. Aldo	»	106,09	»
9.	Tudisco dott. Michele	»	105,15	»
10.	Gaiani dott. Antonio	»	104,16	»
11.	Furioli dott. Ettore	»	103,38	»
12.	Filippone dott. Lorenzo	»	102,83	»
13.	Grasselli dott. Ruffino	»	102,73	»
14.	Bellonzi dott. Fides	»	101,80	»
15.	Moresi dott. Alfredo	»	101,59	»
16.	Sabatini dott. Giuseppe	»	100,46	»
17.	Pujatti dott. Antonio	»	98,77	»
18.	Vozza dott. Augusto	»	98,63	»
19.	Camponovo dott. Ercole	»	97,02	»
20.	Arnoldi dott. Martino	»	88,67	»
21.	L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	77,97	»
22.	Del Nero dott. Alberto	»	72,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(400)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1956, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Caffo avverso l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetti con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(374)

PREFETTURA DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 7133 dell'11 marzo 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 47, 54, 9 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 13 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Ciompi dott. Raffaello, veterinario condotto.

Segretario

Monterosso dott. Alfonso, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Pisa, addì 30 dicembre 1956

Il prefetto DE BERNART

(209)

PREFETTURA DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 8887 Div. 3ª san. del 19 giugno 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esame e per titoli ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visti gli articoli 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Giardina dott. Gino, vice prefetto vicario.

Componenti:
Camporese dott. Franco, medico provinciale;
Bassi prof. Mariano, docente in patologia e clinica medica;
Gangitano prof. Luigi, docente in patologia chirurgica;
Muzzi dott. Desiderio, medico condotto del comune di Gavorrano.

Segretario:
Russo dott. Francesco, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Grosseto

Grosseto, addì 4 gennaio 1957

Il prefetto: VEGNI

(206)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1956, n. 13779, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1952;

Considerato che, a seguito dalla rinunzia o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcuni candidati nominati, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 13779, in premessa specificato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati

1) Giacolini Franco: Campagnatico frazione Montorsaio;
2) Bonacchi Filippo: Grosseto frazione Batignano;
3) Avanzati Francesco: Manciano frazione Montemerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 22 dicembre 1956

Il prefetto: VEGNI

(207)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 21874/3ª San., del 9 giugno 1956, con il quale è stata fatta la dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1954, poste a concorso con decreto prefettizio n. 17421/3ª San. del 5 aprile 1955;

Vista la lettera di rinuncia del dott. Carboni Ettore al posto di medico condotto di San Vincenzo, pervenuta a questa Prefettura in data 23 dicembre 1956, nonchè la comunicazione di tali dimissioni da parte dell'Amministrazione comunale interessata, pervenuta in data 24 dicembre 1956;

Vista la rinuncia pervenuta il 23 dicembre 1956, da parte del dott. Tornar Riccardo avente diritto per precedenza di graduatoria, all'accettazione della condotta stessa;

Considerata la necessità di nominare titolare della condotta resasi vacante il concorrente idoneo avente diritto, in relazione all'ordine della graduatoria ed alle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1234 e gli articoli 24, 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 21874/3ª San. del 9 giugno 1956 il dott. Malfatti Leonardo, attuale titolare della condotta di Sassetta, è dichiarato vincitore della condotta medica di San Vincenzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 26 dicembre 1956

Il prefetto: BIANCHI

(208)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aiuto al pubblico macello del comune di Messina. (Rettifica).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto pari numero del 28 novembre 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario aiuto al pubblico macello del comune di Messina;

Considerato che il prof. Adelmo Mirri fa parte della Commissione in qualità di docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Decreta:

A rettifica del precedente decreto pari numero del 28 novembre 1956, il prof. Adelmo Mirri, è componente la Commissione giudicatrice, in oggetto indicata, nella qualità di docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria.

Messina, addì 4 gennaio 1957

Il prefetto: RUSSO

(312)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.